

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

DECRETO n. del

OGGETTO: Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e Saint Camillus University of Health Sciences per il triennio 2019-2021 stipulato in data 28 gennaio 2019.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale." e s.m.i.;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66 "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2007 n. 149 "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";
- la legge statale 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta;

DATO ATTO che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale secondo i programmi operativi di cui al citato articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 271 del 05.06.2018, con cui è stato conferito al Dott. Renato Botti, soggetto esterno all'amministrazione regionale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la Determinazione n. G07633 del 13.06.18 concernente "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate "Aree e Uffici" della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598" e s.m.i.;

VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2018 n. G12275, come rettificata in parte dalla successiva Determinazione del 25.10.18 n. G 13543 che ha fissato la data di decorrenza al 14 novembre 2018, con cui si è disposto di riorganizzare le strutture organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018*)

VISTO l'atto di organizzazione n. G 14565 del 14.11.2018 con il quale il direttore della direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria ha conferito l'incarico alla dott.ssa Pamela Maddaloni di dirigente dell'Area coordinamento del contenzioso, affari legali e generali;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";
- La Legge 29 luglio 1991, n. 243 "Università non statali legalmente riconosciute";
- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni";
- il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, lettera c) concernente, tra l'altro, l'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419";
- il DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517";
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 ed il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;
- La L. 286/2006 di istituzione dell'A.N.V.U.R.
- Il D.P.R. 1 febbraio 2010 n. 76 concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.);
- La Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- Il D. Lgs 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 recante gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
- il "Patto per la Salute" tra Governo, regioni e province autonome, firmato il 10.7.2014 e contenente l'accordo finanziario e programmatico su spesa, programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, miglioramento della qualità dei servizi, promozione dell'appropriatezza delle prestazioni e unitarietà del sistema sanitario;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli essenziali di assistenza
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22.02.2017 recante: Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTI, altresì:

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 642 del 15 ottobre 2018 che individua i posti riservati alle immatricolazioni al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero, secondo la riserva disposta con decreto interministeriale del 18 febbraio 2018 e salvo esito giudizio Tar Lazio n. RG 8252/2018;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 643 del 15 ottobre 2018 che individua i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, con riserva giudizio Tar Lazio n. RG 8252/2018;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con Ministero della Salute n. 683 del 18 ottobre 2018 che individua i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, con riserva giudizio Tar Lazio n. RG 8252/2018,

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.), con decreto 28 novembre 2017, ha istituito e accreditato l'Università non statale legalmente riconosciuta denominata “Saint Camillus International University of

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Health Sciences” in Roma con i seguenti corsi di studio, nonché ne ha approvato lo statuto ed il regolamento didattico:

Laurea magistrale in medicina e chirurgia	(Classe LM-41 medicina e chirurgia)
Laurea in infermieristica	(Classe L/SNT1 professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria)
Laurea in ostetricia	(Classe L/SNT1 professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria)
Laurea in fisioterapia	(Classe L/SNT2 professioni sanitarie della riabilitazione)
Laurea in tecniche di laboratorio biomedico	(Classe L/SNT3 professioni sanitarie tecniche)
Laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia)	(Classe L/SNT3 professioni sanitarie tecniche)

TENUTO CONTO che detta Università, in assenza di un protocollo d’intesa con la Regione e, quindi, a prescindere dalla previa valutazione di compatibilità con la Programmazione sanitaria, ha stipulato in via autonoma rapporti convenzionali con strutture del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO dello scambio di comunicazioni tra Regione e Università intervenuto con le note prot. n. 319389 del 30.5.2018 e prot. n. 352817 del 13.6.2018, nonché del parere espresso dalla Regione in sede di Conferenza Stato- Regioni e Province autonome del 21 giugno 2018 (rep. n. 120/CSR);

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, proprio in riferimento alla necessità di coniugare la programmazione sanitaria, anche in termini di rapporti con le Università, agli obiettivi del Piano di Rientro definiti nel Programma Operativo, ha emanato in data 22 giugno 2018 il DCA n. U00248 disponendo la valutazione di non coerenza dell’accreditamento dell’Università Unicamillus, quanto all’interazione dell’offerta formativa con l’assistenza sanitaria regionale, sulla scorta del Programma Operativo in attuazione del Piano di Rientro 2016-2018 di cui al DCA 52/2017, chiarendo per l’effetto che:

“1. la formazione degli studenti universitari iscritti/iscrivendi ai corsi di Medicina e Chirurgia e delle altre Professioni sanitarie dell’Università Saint Camillus non è ricompresa nella Programmazione regionale valida fino a tutto il 2018 (DCA 52/2017) né in rapporto alla quantificazione del fabbisogno formativo regionale, né in rapporto all’interazione di tale formazione con l’assistenza sanitaria regionale;

2. la piena auto-sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, pertanto, è condizione necessaria per la concreta operatività dell’Università e per la sua compatibilità con il Piano di Rientro il cui Programma Operativo di attuazione è stato approvato con DCA 52/2017;

3. i rapporti tra Università e Aziende sanitarie pubbliche e private o IRCCS vanno regolati, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 502/1992, con appositi accordi in attuazione di eventuali Protocolli di Intesa tra Regione e Unicamillus;

4. conseguentemente, in assenza di protocollo, si ritiene opportuno procedere alla

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

regolamentazione dei rapporti tra SSR e Università Unicamillus:

e dando mandato alle Aziende sanitarie di sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario ad acta la valutazione dell'impatto economico-finanziario e chiarire, per gli accordi già sottoscritti e sospesi, la copertura dei maggiori costi indotti dalle esigenze di didattica;

dando mandato, infine, a tutte le strutture sanitarie comunque di sottoporre al Commissario la preventiva valutazione in ordine all'interazione della formazione con l'assistenza sanitaria e chiarendo che nessuna struttura accreditata o anche solo privata, avrebbe potuto vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque maggiorazione tariffaria con espressa previsione di esclusione nella convenzione;

CONSIDERATO che il M.I.U.R., preso atto di quanto statuito dalla Regione con il DCA n. U00248/18, in attesa che venissero chiariti gli aspetti convenzionali tra la Regione e Saint Camillus International University of Health Sciences ha sospeso, con i decreti n. 520/18, n. 524/18 e n. 537/18, l'assegnazione dei posti a detta Università con riguardo ai corsi di studio per i quali la medesima aveva espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell'a.a. 2018/2019, rinviando la loro eventuale assegnazione ad un momento successivo;

DATO ATTO che Saint Camillus International University of Health Sciences ha impugnato, previa adozione di misura cautelare, il DCA n. U00248 del 26.4.2018, le note della Regione prot. n. 319389 del 30.5.2018 e prot. n. 352817 del 13.6.2018, nonché altri atti di competenza del MIUR ossia il Decreto n. 520 del 28.6.2018, il Decreto n. 524 del 28.6.2018 e con motivi aggiunti ha impugnato il Decreto MIUR n. 537 del 12.7.2018, e il Parere rilasciato dalla Regione in sede di conferenza Stato Regioni;

TENUTO CONTO che il Presidente del TAR Lazio, con decreto *inaudita altera parte* n. 4663/2018 del 19/07/2018, ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed in particolare dei citati decreti M.I.U.R. di sospensione dell'assegnazione dei posti, stante l'imminente scadenza delle domande per la preiscrizione degli studenti extracomunitari, fissando l'udienza per la discussione della domanda cautelare collegiale alla Camera di Consiglio del 1 agosto 2018;

TENUTO CONTO che il TAR Lazio - Sez. Terza *Quater*, all'esito della predetta Camera di Consiglio, con ordinanza n. 4826/18, - ha respinto la richiesta di sospensione cautelare degli atti impugnati proposta con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, evidenziando, in particolare, che *"l'attività formativa svolta dagli studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia presso le strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, non possa prescindere dalla preventiva stipulazione di protocolli di intesa tra la Regione e le Università interessate alla predetta attività formativa, (protocolli d'intesa) aventi la duplice finalità, da un lato, di pianificare e di organizzare i tirocini formativi senza pregiudizio per i compiti d'istituto delle strutture sanitarie e, dall'altro, di verificare la possibile incidenza dell'attività formativa sui costi di gestione delle predette strutture e, più in generale, sulle risorse finanziarie del servizio sanitario regionale"*;

CONSIDERATO che l'Università Unicamillus ha promosso ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 04826/2018 e che il Consiglio di Stato, con decreto n. 3766 del 10 agosto 2018, ha accolto l'istanza della ricorrente sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con l'ordinanza del 3 settembre 2018 n. 4132, ha confermato l'esigenza cautelare di cui al decreto adottato ex art. 56 c.p.a.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

sulla scorta dei seguenti motivi:

“[...] nei limiti dell’interesse azionato da parte appellante, al fine di consentire l’iscrizione presso l’Università ricorrente degli studenti, garantendo il regolare avvio dell’anno accademico;

- rilevato che, in proposito, assume rilievo preminente la considerazione già evidenziata a mente della quale la stessa appellante risulta avere accordi anche con strutture sanitarie private ovvero situate al di fuori dalla Regione Lazio;”;

DATO ATTO che il M.I.U.R., con i richiamati decreti n. 642 del 15 ottobre 2018, n. 643 del 15 ottobre 2018 e n. 683 del 23 ottobre 2018, in esecuzione della richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4132/18, ha determinato rispettivamente, per l’anno accademico 2018/2019, i posti per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea:

1. corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero (decreto n. 642/18);
2. corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati non comunitari residenti in Italia (decreto n. 643/18);
3. corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia destinato ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia (decreto n. 683/18);

CONSIDERATO che la Regione e Saint Camillus International University of Health Sciences, al fine di porre fine al contenzioso in essere, hanno convenuto di stipulare un protocollo d’intesa per regolamentare i rapporti di reciproca collaborazione;

CONSIDERATO che la Regione, fermi i vincoli di bilancio, allo scopo di consentire la piena attuazione delle finalità istitutive di Saint Camillus International University of Health Sciences, come previsto dall’articolo 2 dello Statuto, ha inteso contribuire alla promozione della formazione medica e sanitaria di studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo individuando, analogamente a quanto dispone il D. Lgs. 517/1999 per i Policlinici a gestione diretta di università statali o non statali, un’Azienda di riferimento con la quale strutturare un rapporto di collaborazione ai fini della realizzazione dell’integrazione tra esigenze di didattica, ricerca e assistenza, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale a far data dall’anno 2019;

TENUTO CONTO che la Regione e Saint Camillus International University of Health Sciences, con la stipula del protocollo, hanno disciplinato la formazione degli studenti delle professioni sanitarie, in ragione dell’attualità e dell’imminente esigenza formativa, e rinviato la disciplina della formazione dei discenti del corso unico di Medicina e Chirurgia ad un accordo successivo in aggiornamento al protocollo;

DATO ATTO che l’integrazione tra didattica, ricerca e assistenza realizzabile attraverso aziende ospedaliero-universitarie integrate con il S.S.N. o con l’università ai sensi del D. Lgs. 517/1999 non è applicabile direttamente alla disciplina dei rapporti di collaborazione tra Regione e Saint Camillus International University of Health Sciences, atteso che quest’ultima non è dotata di un proprio policlinico di riferimento;

DATO ATTO che la Regione e Saint Camillus International University of Health Sciences, con la stipula del protocollo, hanno convenuto comunque di ispirarsi ai principi del D. Lgs. n. 517/99 e fare riferimento al comma 4 dell’articolo 2, individuando l’Azienda di riferimento

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

nella ASL RM 6, anche in ragione della recente attivazione dell'Ospedale dei Castelli (autorizzato e accreditato con DCA n. 499 del 12 dicembre 2018), individuata quale struttura principale per la realizzazione dell'integrazione, con esclusione di strutture private accreditate;

DATO ATTO, pertanto, che la Regione e Saint Camillus International University of Health Sciences hanno convenuto che l'integrazione tra didattica e assistenza per i Corsi delle Professioni sanitarie e di Medicina e Chirurgia di Saint Camillus International University of Health Science si realizzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, mediante la ASL Roma 6, che, negli anni di vigenza del protocollo, assume le funzioni di Azienda di riferimento dell'Università ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, in quanto compatibile per l'espletamento, da parte della medesima, delle attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca nel quadro della programmazione regionale.

CONSIDERATO che le attività assistenziali si svolgeranno, in via prevalente, presso l'Ospedale dei Castelli, con la precisazione che i 32 discenti del Corso di laurea in Fisioterapia svolgeranno l'attività ambulatoriale presso il Servizio territoriale di Ariccia e quella ospedaliera presso l'Ospedale dei Castelli.

TENUTO CONTO che al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla ASL Roma 6 relativamente all'espletamento delle attività assistenziali connesse ai Corsi di laurea delle professioni sanitarie e, successivamente in sede di aggiornamento del protocollo quanto al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, concorrono risorse messe a disposizione dalla Regione e da Saint Camillus International University of Health Sciences, come di seguito indicate:

1. Le risorse messe a disposizione dal SSR comprendono:
 - a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte, secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi ottimali di attività erogabili;
 - b) il finanziamento delle funzioni remunerate a costo standard ex art. 8 *sexies*, D. Lgs 502/1992, nonché ulteriori finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale da determinarsi in sede di adozione del provvedimento di riparto del Fondo sanitario regionale;
 - c) ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università.
2. L'Università realizza la compartecipazione analogamente a quanto previsto all'art. 10, commi 1 e 2 del DPCM 24 maggio 2001, con l'apporto di beni mobili.
3. Gli oneri sostenuti dalla ASL Roma 6 per le attività di didattica dei Corsi di Laurea di cui all'art. 3 del DPCM 24 maggio 2001 e di ricerca non d'interesse assistenziale devono essere rilevati nell'analisi finanziaria ed economica dell'Azienda medesima ed evidenziati nei bilanci, e devono essere rimborsati dall'Università alla ASL Roma 6 con le modalità previste nel comma 6 del protocollo.

DATO ATTO che il Presidente della Regione ed il Rettore dell'Università hanno stipulato in data 28 gennaio 2019 il Protocollo d'Intesa per gli anni 2019 – 2021, con impegno a revisione annuale, e previo obbligo dell'Università di trasmissione dei risultati di analisi dell'ANVUR

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

che, alla scadenza triennale, è tenuta a valutare il mantenimento dell'accREDITamento dell'Unicamillus;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla presa d'atto del Protocollo d'Intesa stipulato dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore di Saint Camillus International University of Health Sciences in data 28 gennaio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;


DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Rettore di Saint Camillus International University of Health Sciences in data 28 gennaio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di trasmettere il presente decreto e relativo protocollo d'intesa allegato alla ASL Roma 6 per gli adempimenti di competenza, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 15 comma 6;
3. di trasmettere il presente decreto e relativo protocollo d'intesa allegato all'Area della Direzione competente all'attuazione dell'art. 15 comma 5 e all'Avvocatura regionale per gli adempimenti relativi alla cessazione della materia del contendere.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


NICOLA ZINGARETTI

Protocollo d'Intesa

segue decreto n. V00066 del 22 FEB. 2019

tra Regione Lazio e Saint Camillus International University of Health Sciences
per gli anni 2019 – 2021

Premesse

La Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, e Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n. 8, rappresentate rispettivamente dal Presidente On. Nicola Zingaretti e dal Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore e Rettore Prof. Giovan Crisostamo Profita, al fine di coordinare le rispettive funzioni istituzionali, con il presente protocollo intendono disciplinare le modalità di reciproca collaborazione.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

**(Istituzione dell'Università Saint Camillus International University of Health Sciences
(per brevità Unicamillus) e assegnazione dei posti**

1. L'Università Unicamillus è stata istituita ed accreditata con Decreto del MIUR del 28 novembre 2017, pubblicato su G.U. n. 3 del 4 gennaio 2018 allo svolgimento dei corsi di studio per un numero di posti individuati dai seguenti Decreti Ministeriali (cfr. tabella riassuntiva):

- a) Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 642 del 15 ottobre 2018 che individua i posti riservati alle immatricolazioni al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero, secondo la riserva disposta con decreto interministeriale del 18 febbraio 2018 e salvo esito giudizio Tar Lazio n. RG 8252/2018;
- b) Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 643 del 15 ottobre 2018 che individua i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, con riserva giudizio Tar Lazio n. RG 8252/2018;
- c) Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con Ministero della Salute n. 683 del 18 ottobre 2018 che individua i posti riservati alle immatricolazioni ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, con riserva giudizio Tar Lazio n. RG 8252/2018, sulla scorta della rilevazione del fabbisogno effettuata dal Ministero della Salute (cfr. D. MIUR n. 643/2018) e sulla base dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato- Regioni e Province autonome del 21 giugno 2018 rep. n. 120/CSR per l'anno accademico 2018/2019, in occasione del quale la Regione aveva rappresentato l'impossibilità di concludere, per l'anno 2018, accordi con l'Università, attesa la mancanza di previsione nel Programma Operativo 2016- 2018 attuativo del Piano di Rientro.

2. La Regione Lazio, tuttavia, fermi i vincoli citati, allo scopo di consentire la piena attuazione delle

finalità istitutive dell'Università, come previsto dall'articolo 2 dello Statuto, intende contribuire alla promozione della formazione medica e sanitaria di studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo individuando, analogamente a quanto dispone il D. Lgs. 517/1999 per i Policlinici a gestione diretta di università statali o non statali, un'Azienda di riferimento con la quale strutturare un rapporto di collaborazione ai fini della realizzazione dell'integrazione tra esigenze di didattica, ricerca e assistenza, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

CdL	Corsi di Laurea	Posti studenti non comunitari res. estero	Posti studenti comunitari e non	Posti complessivi	Studenti immatricolati
L/SNT 1	Infermieristica	40	35	75	19
L/SNT 1	Ostetricia	35	21	56	14
L/SNT 2	Fisioterapia	35	16	51	32
L/SNT 3	Tecniche di laboratorio biomedico	35	10	45	8
L/SNT 3	Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	35	10	45	15
LM/41	Medicina e chirurgia	65	55	120	120

In virtù della recentissima attivazione, l'Università ha immatricolato un numero di studenti pari a quelli evidenziati nell'ultima colonna della tabella (88 per professioni sanitarie e 120 per corso di medicina e chirurgia), numero assai inferiore a quello disponibile.

3. Le parti intendono con il presente protocollo disciplinare la formazione degli studenti delle professioni sanitarie, in ragione dell'attualità e dell'imminente esigenza formativa, rinviando la disciplina della formazione dei discenti del corso unico di Medicina e Chirurgia ad un accordo successivo in aggiornamento al presente protocollo.

ARTICOLO 2

(ASL Roma 6 - Azienda di riferimento)

1. In considerazione del fatto che l'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza realizzabile attraverso aziende ospedaliero-universitarie integrate con il SSN o con l'università ai sensi del D. Lgs. 517/1999 non è applicabile al caso di specie, atteso che l'Università non ha una proprio policlinico di riferimento, le parti intendono comunque ispirarsi ai principi del Decreto Legislativo citato e fare riferimento al comma 4 dell'art.2, individuando l'Azienda di riferimento nella ASL RM 6, anche in ragione della recente attivazione dell'Ospedale dei Castelli (autorizzato e accreditato con DCA n. 499 del 12 dicembre 2018), che viene individuata quale struttura principale per la realizzazione dell'integrazione, escludendo sin d'ora strutture private accreditate.

2. L'integrazione tra didattica e assistenza per i Corsi delle Professioni sanitarie e di Medicina e Chirurgia di Saint Camillus International University of Health Sciences si realizza, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, mediante la ASL Roma 6, che, negli anni di vigenza della presente intesa, assume le funzioni di Azienda di riferimento dell'Università ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, in quanto compatibile per l'espletamento, da parte della medesima, delle attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca nel quadro della programmazione regionale.

3. Dette attività assistenziali si svolgeranno, in via prevalente, presso l'Ospedale dei Castelli, con la

precisazione che i 32 discenti del Corso di laurea in Fisioterapia svolgeranno l'attività ambulatoriale presso il Servizio territoriale di Ariccia e quella ospedaliera presso l'Ospedale dei Castelli.

4. La ASL Roma 6 organizza, in accordo con Regione e Università, l'espletamento delle attività assistenziali relative ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia, rinviando a successivo aggiornamento del Protocollo l'accordo in ordine al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

ARTICOLO 3

(Principio di collaborazione tra Regione e Università)

1. L'Unicamillus e la Regione Lazio si ispirano, nell'ambito dei propri rapporti, al principio di leale collaborazione istituzionale di cui all'articolo 120 della Costituzione, nonché all'art. 20, comma 4, lett. f-ter, della legge n. 59/1997, e ai principi di cui al D. Lgs. 517/1999 escludendone l'automatica applicazione, salvo che per le parti espressamente richiamate.

2. Le disposizioni della presente intesa devono essere recepite e trasfuse in atti e disposizioni di competenza della ASL Roma 6. Contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, la Regione assume l'impegno di attivarsi ufficialmente presso la ASL Roma 6 affinché si proceda all'adeguamento e al recepimento delle disposizioni ivi contenute.

3. Saint Camillus International University of Health Sciences e la Regione Lazio, in seguito denominate Università e Regione, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

a) impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;

b) impegno dell'Università ad adeguarsi alla programmazione sanitaria regionale, anche se relativa alle strutture ed ai servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo didattico-formativo;

c) sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;

d) impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;

e) inseparabilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza sulla base dei presupposti di seguito indicati:

i. realizzazione dell'integrazione delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza ai sensi del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. attraverso la ASL Roma 6, che si impegna ad affidare, in attuazione dell'art. 6 commi 2 e 3, la titolarità dei corsi previsti dall'insegnamento universitario ai dirigenti delle professioni già incaricati dalla ASI, e aventi ruolo apicale (es. Dirigente delle professioni infermieristiche), nonché al personale del comparto;

ii. autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, che sono svolte nel pieno rispetto dei principi statuari propri dell'istituzione universitaria e con la finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e d'integrare le attività di didattica e di ricerca con un'assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali e degli obiettivi in merito stabiliti dalla Regione;

iii. La ASL Roma 6 concorderà con la Regione le modalità di gestione dell'attività assistenziale presso l'Ospedale dei Castelli, nonché dell'attività ambulatoriale presso il Servizio territoriale di Ariccia;

- iv. compartecipazione della Regione e dell'Università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito dei piani pluriennali di rientro, ai costi e ai risultati di gestione dell'Azienda Roma 6, nell'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8, comma 7, del D.L.vo n. 517/99;
- vi. impegno della Regione e dell'Università a valutare l'opportunità di definire, successivamente e con apposito atto, la rete formativa dei Servizi Sanitari Regionali che potrà ospitare le scuole di specializzazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.lgs n. 517/99 e dal Titolo V del D.lgs n. 368/99;
- vi. impegno della Regione e dell'Università a valutare l'opportunità di definire lo sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio;
- vii. rispetto reciproco dello stato giuridico ed economico del personale dei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 4

(Oggetto dell'Intesa)

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra L'Unicamillus e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, regolando in particolare:

- a) la partecipazione dell'Università all'attuazione della programmazione sanitaria regionale, ed il contributo della Regione alla programmazione didattico - formativa e di ricerca dell'Università, fatte salve le rispettive competenze istituzionali;
- b) la programmazione, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale della ASL Roma 6;
- c) le modalità di compartecipazione dell'Università e della Regione ai costi e ai risultati di gestione dell'Azienda Roma 6, secondo le rispettive competenze primarie;
- d) le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale della ASL Roma 6, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università.

CAPO II - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE

ARTICOLO 5

(Partecipazione dell'Università)

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, relativamente:

- a) alla formulazione di indicazioni utili alla Regione per l'elaborazione del Piano Sanitario Regionale in materia di ricerca;
- b) alla realizzazione di programmi di intervento di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università.

ARTICOLO 6

(Modalità di partecipazione)

1. L'Università e la Regione convengono che, per quanto attiene ai rapporti fra programmazione sanitaria regionale e programmazione universitaria, l'Università, ove richiesto dalla Regione, si impegna a contribuire, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, alla formulazione di indicazioni utili alla elaborazione da parte della Regione del Piano Sanitario Regionale.

2. Il Piano Sanitario Regionale ed i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera contribuiscono a promuovere la stretta interdipendenza e la sinergia fra l'assistenza, la didattica e la ricerca, con l'obiettivo condiviso di concorrere alla funzione di miglioramento del servizio pubblico con

particolare riguardo alla tutela della salute sia nell'ambito dell'assistenza ospedaliera che con riferimento all'attività extra-ospedaliera (ossia all'attività ambulatoriale presso il servizio territoriale della ASL), obiettivi ai quali l'Università concorre nei limiti delle garanzie istituzionali.

3. In attuazione dei principi di cui al comma precedente Università e Regione concordano con specifico atto, modificabile ogni anno entro il mese di febbraio, la rete formativa per le lauree sanitarie e per la formazione complementare nelle scuole di specializzazione.

4. In sede di adozione o di adeguamento del Piano Sanitario Regionale nonché in sede di adozione degli atti generali di definizione della rete ospedaliera regionale, e degli atti di programmazione delle reti assistenziali, la Regione tiene informata, per gli aspetti anzi delineati, l'Università.

ARTICOLO 7

(Organi dell'Azienda di riferimento)

1. Ai fini della valutazione dell'assetto istituzionale della ASL Roma 6 si fa espresso rinvio alla L.18/1994 e all'Atto aziendale *pro tempore* vigente, mentre ai fini dell'assetto organizzativo dell'Ospedale dei Castelli si fa espresso rinvio all'atto di autorizzazione e accreditamento dello stesso (DCA 499/2018).

ARTICOLO 8

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Azienda di riferimento ASL RM 6, della quale assicura il regolare funzionamento, ed esercita in particolare l'azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture semplici o complesse anche ai fini dell'integrazione delle stesse per la realizzazione della missione Aziendale.

2. Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria; egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti di istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, rispondendo alla Regione del proprio mandato nell'ambito delle direttive regionali e del Piano di rientro, e inoltre alla Regione degli obiettivi assegnatigli eventualmente dal Presidente della Regione specificatamente sulla formazione universitaria, sentita l'Università. Si fa rinvio al D. Lgs. 502/1992 e alla L. 18/1994 come integrati dall'Atto aziendale della ASL Roma 6.

ARTICOLO 9

(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'Azienda di riferimento e, in particolare, esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e della L.R. 18/1994 alle quali si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 10

(Comitato di direzione integrata)

1. In assenza dell'Organo di indirizzo proprio dell'azienda ospedaliero-universitaria, la coerenza della programmazione dell'attività assistenziale a cura dell'Azienda di riferimento, con quella di didattica e ricerca scientifica dell'Università ed in particolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia e degli altri corsi e la verifica della corretta attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Regione, sentita l'Università, sono effettuate dal Comitato di direzione integrata costituito dal Preside della Facoltà di afferenza, dal Rettore, dal Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione socio- sanitaria e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria ASL Roma 6.

2. Il governo delle attività cliniche è della ASL Roma 6 nel rispetto degli indirizzi regionali e il Comitato si riunisce in occasione della pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività e partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito dei corsi di studio dell'università. Il

Comitato può concorrere, inoltre, allo sviluppo organizzativo dell'Azienda, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.

3. Il sistema di valutazione e verifica delle attività è effettuato tenendo conto del curriculum scientifico-professionale, delle competenze gestionali e manageriali e delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali proprie del personale aziendale e ospedaliero addetto alla formazione.

4. Le Parti si riservano la facoltà di disciplinare con successivo regolamento le modalità di funzionamento del Comitato.

CAPO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 11

(Atto Aziendale)

1. L'Atto aziendale individua l'assetto organizzativo dell'Azienda di riferimento e delle strutture sanitarie ad essa afferenti presso le quali si svolge l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.

2. In assenza di DAI (Dipartimenti ad Attività Integrata) predeterminati, si fa rinvio ai dipartimenti aziendali affinché assicurino l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca attraverso una composizione coerente di tutte le attività al fine di assicurare il più alto livello possibile di coesione fra prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico-scientifica, fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 del D. Lgs. 502/1992.

3. La ASL Roma 6 si impegna a dare attuazione al presente protocollo adottando eventuali modifiche all'Atto aziendale che si rendessero necessarie, soprattutto con riferimento all'organizzazione utile a consentire l'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza.

4. L'Atto aziendale, oltre a quanto previsto dall'art. 20 della legge 18/1994 individua, tra l'altro, le unità operative che sono a responsabilità della titolarità del corso.

5. Resta esclusa l'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 517/1999 e la presenza del personale docente universitario salvo che per motivi legati all'utilizzo dei locali. La rilevazione della presenza degli studenti deve essere effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale medico ospedaliero, concordando con l'Università le modalità di assolvimento degli impegni istituzionali non connessi con l'attività assistenziale.

ARTICOLO 12

(Unità Operative)

1. Le unità operative all'interno delle quali si svolgono le attività assistenziali e didattiche sono individuate con l'Atto Aziendale della ASL Roma 6.

ARTICOLO 13

(Parametri di individuazione dei posti letto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 517/1999, dell'articolo 3, comma 1, ed alla luce dell'articolo 7, commi 2 e 3 del DPCM 24 maggio 2001, che prevedono l'adozione di norma del rapporto 3:1 tra posti letto e numero degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in conformità al Piano di Rientro approvato con deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2007 n.149, ai Programmi Operativi emanandi, alle disposizioni contenute nel vigente Patto per la Salute, nonché alla Legge di bilancio 2019 ed al Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera approvato con i DCA n.257/2017 e s.m.i., i posti letto assegnati alla ASL Roma 6 per l'espletamento delle attività assistenziali connesse al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia verranno determinati in occasione dell'aggiornamento del presente protocollo, mentre i posti letto per la formazione relativa ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie sono demandati ad atto successivo, da adottarsi a cura del

Direttore Generale della ASL Roma 6 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente intesa.

2. Fermo restando il tendenziale superamento dell'attuale modello organizzativo basato sulla degenza per unità operativa, si conviene che l'individuazione delle discipline è quella di cui alle linee di attività riferite ai Corsi di laurea previsti dal presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto della Rete ospedaliera.

3. La Regione tiene conto del numero di posti letto riferiti all'Ospedale dei Castelli, già ricompresi nell'organizzazione della Rete ospedaliera, in conformità e coerenza al Regolamento sugli standard ospedalieri di cui al D.M. 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2015 e si impegna a tenerne conto in caso di eventuali modificazioni al presente protocollo.

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ARTICOLO 14

(Gestione economico-finanziaria e patrimoniale)

1. All'Azienda di riferimento si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni previste in materia per le Aziende sanitarie del Lazio, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011.

ARTICOLO 15

(Modalità di finanziamento della ASL Roma 6)

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla ASL Roma 6 relativamente all'espletamento delle attività assistenziali connesse ai Corsi di laurea delle professioni sanitarie e, successivamente in sede di aggiornamento del presente accordo quanto al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, concorrono risorse messe a disposizione dalla Regione e dall'Università.

2. Le risorse messe a disposizione dal SSR comprendono:

- a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte, secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi ottimali di attività erogabili;
- b) il finanziamento delle funzioni remunerate a costo standard ex art. 8 *sexies*, D. Lgs 502/1992, nonché ulteriori finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale da determinarsi in sede di adozione del provvedimento di riparto del Fondo sanitario regionale;
- c) ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università.

3. L'Università realizza la compartecipazione analogamente a quanto previsto all'art. 10, commi 1 e 2 del DPCM 24 maggio 2001, con l'apporto di beni mobili.

4. Gli oneri sostenuti dalla ASL Roma 6 per le attività di didattica dei Corsi di Laurea di cui all'art. 3 del DPCM 24 maggio 2001 e di ricerca non d'interesse assistenziale devono essere rilevati nell'analisi finanziaria ed economica dell'Azienda medesima ed evidenziati nei bilanci, e devono essere rimborsati dall'Università alla ASL Roma 6 con le modalità previste nel successivo comma 6.

5. La Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria, d'intesa con l'Università, emanerà specifiche direttive, entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, in ordine all'identificazione ed alle modalità di rilevazione degli oneri di cui al presente articolo, anche al fine di permettere la corretta valutazione dei rapporti di compartecipazione tra Università e Regione, in relazione alle finalità istituzionali di entrambi gli Enti.

6. Università e ASL Roma 6 verificano congiuntamente gli spazi dedicati ad esclusiva attività di ricerca non di interesse sanitario o di didattica per i Corsi delle professioni sanitarie e nel futuro di Laurea in Medicina e Chirurgia o altri, i cui oneri siano sostenuti dall'Azienda medesima; per tali spazi l'Università dovrà rimborsare la ASL Roma 6 in misura corrispondente alla quota parte di utilizzo, con riferimento alle seguenti voci: energia elettrica, riscaldamento, rifiuti/nettezza urbana e pulizia, la cui entità verrà determinata congiuntamente dall'Università e dall'Azienda entro e non oltre 3 mesi dalla stipula del presente Protocollo sulla base della loro tipologia, del loro utilizzo orario nonché del costo

standard determinato tenendo conto delle tariffe di riferimento individuate dalla CONSIP.

ARTICOLO 16

(Flussi Informativi)

1. La ASL Roma 6 applica la disciplina sui flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17

(Risultati di gestione della ASL Roma 6)

1. Con riferimento ai rapporti economici e, segnatamente ai risultati di gestione e alla compartecipazione agli stessi e ai Piani di Rientro, le Parti possono fare specifico riferimento al D. Lgs 517/1999 ed al DPCM 24.5.2001 limitatamente a quanto non previsto nella presente intesa.

2. In caso di risultati negativi nella gestione della ASL Roma 6 - originati a partire dall'esercizio 2019 e riferiti alle attività previste nel presente protocollo - rispetto al budget concordato con la Regione, ferma restando la verifica e la valutazione della responsabilità del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e del presente Protocollo, la stessa Regione concorda con l'Università la partecipazione ad apposito piano triennale di rientro, da verificare e monitorare ogni anno con eventuale relativa rimodulazione – per la parte di assistenza correlata alla formazione – e contenente anche misure di riorganizzazione delle strutture che svolgono attività formativa, sentito il Comitato di direzione integrata, anche per eventuali rimodulazioni e/riduzioni delle stesse unità operative. In caso di mancato accordo, la Regione ha facoltà di disdettare il Protocollo d'Intesa per la parte relativa all'Azienda interessata. Analoga facoltà spetta all'Università.

3. Ove l'Università dovesse risultare inadempiente rispetto alle azioni di sua competenza, nonostante la facoltà di disdetta di cui al precedente comma, è comunque tenuta a ripianare la quota di disavanzo per la parte direttamente imputabile ai risultati negativi dell'attività delle strutture organizzative della ASL Roma 6 cui si riferisce l'inadempienza, certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio.

4. I risultati positivi di gestione, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono accantonati a riserva ovvero sono resi disponibili per il ripiano delle perdite del SSR.

CAPO V - FORMAZIONE E RICERCA

ARTICOLO 18

(Attività di ricerca biomedica e sanitaria)

1. La Regione concorda con l'Università la definizione e l'attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi e formativi. Con specifici protocolli esecutivi, verranno individuate le priorità ed i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici.

2. Regione ed Università considerano come interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica. La Regione s'impegna a far accedere le Facoltà ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione stessa, ed a promuovere e favorire l'accesso ai Fondi destinati all'attività di ricerca da parte del Ministero della Salute e da istituzioni pubbliche e private al pari delle altre Università. La Regione e l'Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale, stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.

ARTICOLO 19

(Attività formativa)

1. La disciplina riguardante la rete formativa relativa ai corsi di Laurea per le Scuole di specializzazione è rimessa, per quanto concerne specificamente l'individuazione delle strutture e dei servizi assistenziali

ad essa funzionali, alle previsioni del presente Protocollo cui si fa integrale rinvio.

2. Regione e Università prendono atto del fatto che l'integrazione fra la funzione formativa e di ricerca e l'attività assistenziale comprende, oltre alla formazione di base pre-lauream del medico, dello specialista, l'educazione continua in medicina, nonché lo sviluppo di innovazioni scientifiche in campo clinico e di organizzazione sanitaria.

3. Regione e Università, tenuto conto che il diploma di specializzazione costituisce, in presenza dei requisiti di legge, condizione per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e che l'attività svolta dallo specializzando nell'ambito delle previsioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5.4.1993 e di quanto previsto dal d.lgs. 517/1999, concordano che tale formazione, la cui disciplina sarà rimessa all'aggiornamento del presente protocollo, sia finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle effettive necessità sanitarie della popolazione con acquisizione delle abilità professionali specialistiche secondo gli standard minimi previsti dai singoli ordinamenti.

4. Regione e Università, in sede di aggiornamento del presente protocollo, stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei seguenti principi:

- a) viene concordato tra Università e Regione quali presidi ospedalieri e territoriali siano idonei a costituire la rete formativa per le Scuole di specializzazione, restando all'interno del budget di ciascuna struttura; il far parte della rete implica l'impegno a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il far parte della rete formativa non implica alcun onere per l'Università, se non il corrispettivo economico dovuto agli specializzandi, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'articolo 15. La ASL Roma 6 e i relativi presidi facenti parte della rete sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;
- b) il fabbisogno formativo è definito dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base delle esigenze di formazione rilevate dalla Regione;
- c) deve essere garantito l'accesso in sovrannumero alla formazione specialistica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, anche per far fronte ad eventuali esigenze di utilizzo in mobilità, con priorità per quelle specialità per le quali esistono carenze accertate, secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5 D. Lgs. 368/1999 e ss.mm.;
- d) deve essere assicurata la rotazione degli specializzandi tra le strutture dell'Azienda Roma 6 ed eventualmente tra le strutture pubbliche e private accreditate comprese nella rete formativa di detta Azienda, in possesso dei requisiti di idoneità che garantiscono le prioritarie esigenze della formazione e dell'apprendimento della ricerca clinica; la priorità dell'inserimento nella rete formativa va data alle strutture pubbliche accreditate e, successivamente, alle strutture private accreditate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative (articolo 2, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 517/99). L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie delle strutture di assegnazione;
- e) ai dirigenti del Servizio Sanitario regionale e al personale del comparto possono essere attribuiti compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario. Il suddetto personale partecipa all'attività didattica in varie vesti, esercitando docenza, tutoraggio ed altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dell'Università, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia del SSN.

5. La Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 502/1992.

6. L'Università offre la propria collaborazione per soddisfare le necessità del Servizio sanitario regionale, in particolare in quei settori dove le esigenze formative sono più evidenti e laddove la

programmazione regionale evidenzierà esigenze particolari comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio sanitaria.

7. Regione ed Università convengono sull'importanza fondamentale e sulla necessità della formazione del personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione.

8. L'Azienda Sanitaria assicura la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie e in futuro ai medici di formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

9. L'Azienda sanitaria si impegna affinché agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante (DUVRI) custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti e ai medici in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

CAPO VI PERSONALE

ARTICOLO 20

**(Partecipazione dei dirigenti sanitari del SSR e del personale del comparto
all'attività di didattica)**

1. Fermo restando quanto già previsto in via generale al precedente articolo 19 in merito alla partecipazione alle attività didattiche universitarie da parte del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi CCNL di riferimento, l'Atto aziendale della ASL Roma 6 definisce le modalità e i termini per la partecipazione del suddetto personale del SSR all'attività didattica pre e post-lauream, nonché la forma e le modalità di accesso del medesimo ai fondi di ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, sulla base dei seguenti criteri:

- a. il personale del SSR partecipa all'attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Azienda;
- b. l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali;
- c. lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di tirocinio formativo, relativamente alle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione, affidate dalla ASL Roma 6 è regolato, tra l'altro, secondo le previsioni dei rispettivi CCNL di riferimento.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21

(Richiamo di norme)

1. La ASL Roma 6 si adegua a quanto previsto dalla presente Intesa dalla data di comunicazione ovvero di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

2. Per quanto non previsto nella presente Intesa, si richiamano, se compatibili e di pertinenza, il decreto legislativo n. 502/1992 e la legge regionale n. 18/1994, nonché le norme statutarie dell'Università che costituiscono parte integrante del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 novembre 2017 concernente "Istituzione e accreditamento dell'Università non statale legalmente riconosciuta denominata "Saint Camillus International University of Health Sciences", in Roma.

3. Il rinvio al D. Lgs. 517/1999 e al DPCM 24.5.2001 non è estensibile, né generale e deve intendersi limitato alle parti espressamente richiamate.

ARTICOLO 22

(Entrata in vigore e durata)


1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha durata triennale con impegno a revisione annuale e previo obbligo dell'Università di trasmissione dei risultati di analisi dell'ANVUR che, alla scadenza triennale, è tenuta a valutare il mantenimento dell'accreditamento dell'Unicamillus.

Ariceia, 28 gennaio 2019

Il Rettore dell'Università Unicamillus

Il Presidente della Regione Lazio

Gianni Cristofano Profita



Nicola Zingaretti

